

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
..... PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA
COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

TRA

Il Comune di Cisterna di Latina, codice fiscale....., nella persona di,
che interviene al presente atto in qualità di,

E

l'Esercizio commerciale, con sede in, Via
....., P.IVA....., nella persona di,
che interviene al presente atto in qualità di.....,

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.62/2020 e dell'atto determinativo del
Settore 5 Welfare del contenenti indicazioni per l'erogazione di buoni
spesa per rispondere alle esigenze delle famiglie in stato di difficoltà a causa dell'emergenza
COVID-19

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e
l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) rilasciati dal Comune di Cisterna di Latina potranno
essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre la
settimana successiva alla chiusura dell'emergenza Covid-19.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte
di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo
predisposto dall'Ente, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa
verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su C.C. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna ad inviare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'indirizzo PEC welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it **il ventesimo giorno dalla sottoscrizione del presente atto**. L'esercente emetterà una fattura al Comune fuori campo applicazione dell'IVA, appunto ex articolo 2 DPR 633/72, allegando i buoni spesa raccolti. Resta inteso che al momento della spesa sarà rilasciato regolare scontrino fiscale.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari, bevande analcoliche e alimenti per neonati e bambini;
2. prodotti per la pulizia della casa;
3. prodotti per l'igiene personale;
4. prodotti parafarmaceutici e farmaci.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), e ricariche telefoniche.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al termine della emergenza Covid- 19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e art. 14 Reg. UE 2016/679.

ART. 8 – COMPITI DEL COMUNE E CONTROLLI

Il Comune attraverso il Servizio Sociale fornirà l'elenco in cui verrà indicato il numero progressivo relativo al blocchetto di buoni consegnato all'utente con il relativo codice identificativo assegnato a ciascun nominativo. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____,
Ag. _____, in _____, Via _____,
IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1. nome cognome (C.F.) nato/a a
il .../.../..... residente a in qualità di

2. nome cognome (C.F.) nato/a a
il .../.../..... residente a in qualità di

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Latina, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 12 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n.266/91.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico del Comune.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Cisterna di Latina, _____

Il Comune di Cisterna di Latina

L'Esercizio Commerciale
